

Ente acque della Sardegna

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)

Il Commissario Straordinario

Oggetto: vertenza relativa al credito maturato dall'Enas nei confronti della società Ferruccio Podda S.p.A. (ora Casearia Podda Srl), per i consumi di acqua grezza ad uso industriale, vettoriata dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale in riferimento agli anni 2004/2007, consumi posti a base della fattura n. 592 del 21.07.2008 - *approvazione della bozza dell'atto di transazione*

L'anno 2012, il giorno 4, del mese di ottobre nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, il Commissario Straordinario Dott. Davide Galantuomo, nominato con delibera della Giunta Regionale n. 20/22 del 15 maggio e Decreto del Presidente della Regione n. 61 del 23 maggio 2012;

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm., con la quale l'Ente Autonomo del Flumendosa (istituito con R.D.L. 17.05.1946 n° 498 e regionalizzato con la L.R. 08.05.1984 n°17) è stato trasformato in Ente acque della Sardegna (Enas), quale ente strumentale della Regione per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 128 del 14.11.2008, con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Ente Acque della Sardegna;

VISTA la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.;

VISTA la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale e ss.mm.;

VISTA la L.R. 13.11.1998, n° 31 di disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.;

VISTA la Legge ed il Regolamento di contabilità Generale;

VISTA la L. R. 2.08.2006, n° 11 in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e ss.mm.;

VISTA la Delibera CdA dell'Ente n° 51 del 7.7.2008 con la quale è stata approvata la "Struttura organizzativa, la dotazione organica dirigenziale e la dotazione organica del personale", successivamente integrata e parzialmente modificata con le Delibere CdA n. 3/09 del 9.1.2009, n. 49/09 del 13.7.2009 e n. 96/09 dell'11.12.2009;

VISTA la Delibera CdA n. 51/10 del 28.09.2010 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Gestione Nord, ex art. 28 della L.R. n. 31 del 13.11.1998, con decorrenza 1 novembre 2010 e per un quinquennio;

VISTE le delibere dalla n. 66 alla n. 69 e dalla n. 72 alla n. 74 del 29 ottobre 2008, e n. 22 del 23.03.2009 con le quali il CdA ha attribuito ai dipendenti di categoria D le funzioni temporanee di Direttore di Servizio, ai sensi dell'articolo 20 comma 11 della L.R. 4 maggio 2006 n. 4 e successive modifiche, sino alla scadenza del 31.7.2009, prorogata sino al 31.7.2011 con delibera CdA n. 58/09 del 28.7.2009, successivamente prorogata al 31.10.2012 con la Delibera CdA n. 52/10 del 28.09.2010;

VISTI la delibera della Giunta Regionale n. 34/32 del 18.08.2011 e il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 07.09.2011 con i quali il Dott. Davide Galantuomo è stato nominato Commissario Straordinario dell'Ente;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n° 16 del 15.11.2011 con le quali sono state attribuite per un quinquennio le seguenti funzioni dirigenziali: Direttore del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche, Direttore del Servizio Gestione Sud;

VISTE le delibere del Commissario Straordinario nn. 23 del 9.12.2011 e 2 del 11.01.2012 con cui sono state attribuite le funzioni di dirigente di staff della Direzione Generale ad un dipendente di categoria D, ex art. 28 della L.R. 31/1998 modificato da art. 4, commi 5 e 6 L.R. n. 16/2011, sino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza e comunque per un periodo massimo di due anni a decorrere dal 9 gennaio 2012;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 19 del 20 febbraio 2012 con cui sono state attribuite le funzioni temporanee di direttore del Servizio Affari Generali a funzionario di categoria D, ex art. 28 della L.R. 31/1998 come modificato dall'art. 4, commi 5 e 6 L.R. n. 16/2011, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per un periodo massimo di due anni a decorrere dal 20 febbraio 2012;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 20/22 del 15 maggio 2012 e il decreto del Presidente della Regione n. 61 del 23 maggio 2012 con cui è stato prorogato il regime commissariale dell'Ente e nominato il dott. Davide Galantuomo Commissario Straordinario per sei mesi;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 23/12 del 15 marzo 2012 concernente "Approvazione bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014" resa esecutiva dalla G.R. con delibera n. 20/39 del 15 maggio 2012 esclusivamente per la parte relativa al bilancio annuale, mentre, in merito al Bilancio pluriennale 2012-2014, la stessa G.R. ha sospeso il parere, condizionando l'esame del Bilancio pluriennale alle modifiche che saranno apportate in seguito alla conclusione dell'iter di definizione del Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici per l'acqua all'ingrosso per l'anno 2012 (con la stessa delibera la G.R. ha invitato l'Ente ad adeguare, entro 30 giorni, alcune voci del bilancio annuale secondo le indicazioni degli Assessorati competenti in materia di bilancio e di personale);

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 45 del 26 giugno 2012 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Programmazione e Telecontrollo, ex art. 28 della L.R. n. 31 del 13.11.1998, con decorrenza 1° luglio 2012 e per un quinquennio;

Il Commissario Straordinario
Dott. Davide Galantuomo



VISTO l'articolo 30 comma 1 della L.R.31 del 1998 il quale dispone che, in caso di vacanza del titolare, le funzioni di Direttore Generale sono esercitate dal Direttore di Servizio con maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale;
DATO ATTO che il dirigente Direttore di Servizio con maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale è l'ing. Franco Ollargiu;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 43 del 14 giugno 2012 concernente "Approvazione 1ª variazione di bilancio e storno bilancio di previsione per l'esercizio 2012 in ottemperanza alle prescrizioni della deliberazione della Giunta Regionale n. 20/39 del 15.05.2012" resa esecutiva per decorrenza dei termini il 23 luglio 2012;

Vista la proposta del Servizio Affari Generali e della Direzione Generale di adozione della presente deliberazione;

Premesso che:

- tra l'Ente e il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale in data 27 marzo 1977 è stata stipulata una convenzione, nell'ambito della quale trovava regolamentazione anche la fattispecie dell'erogazione dell'acqua a favore delle utenze diverse da quelle ad uso irriguo (cioè ad uso industriale e civile), attraverso le reti irrigue gestite dal Consorzio;
- in forza della sopracitata convenzione, sulla base del rilevamento dei consumi - che il Consorzio effettuava sugli strumenti di misura alle prese delle utenze situate nelle proprie reti - e della stima degli oneri di vettoriamento, stabiliti in relazione al conto consuntivo consortile, l'Ente, titolare della fornitura, provvedeva alla fatturazione e alla riscossione, rimborsando al Consorzio, successivamente alla riscossione stessa, gli oneri di competenza;
- con fattura n. 592 del 21.07.2008, emessa dall'Ente sulla base dei volumi rilevati dal Consorzio, trasmessa con nota prot. Enas n. 10952 del 23.07.2008, veniva richiesto, e più volte sollecitato negli anni, con note successive, alla società Ferruccio Podda S.p.A., titolare dell'utenza idrica n. 346 vettoriata dal Consorzio, la somma di € 108.914,19 - comprensiva degli oneri di vettoriamento dovuti al Consorzio per € 39.609,56 - oltre IVA al 10 % pari a € 10.891,42 (totale: € 119.805,61), quale corrispettivo per la fornitura d'acqua grezza ad uso industriale, erogata nel periodo dal 2004 al 2007;
- la società Ferruccio Podda S.p.A. ha sempre contestato la fattura sopracitata, da ultimo con nota prot. Enas n. 8142 del 17.06.2011, chiedendo una rideterminazione dei consumi riferiti al periodo considerato e una conseguente rettifica (50%) della relativa fatturazione;
- inizialmente l'Ente, con nota prot. Enas n. 364 del 14.01.2010, ha rigettato la richiesta avanzata dalla società Ferruccio Podda S.p.A. sul presupposto che la gestione dell'utenza in questione ricadeva sotto le competenze del Consorzio, che provvedeva a rilevarne i consumi trasmettendoli all'Ente e che, quindi, l'Ente non poteva che confermare i consumi già trasmessi, salvo che il Consorzio provvedesse alla rettifica degli stessi;
- tuttavia, con nota prot. Enas n. 7938 del 14.06.2012, il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale ha manifestato la propria disponibilità a valutare possibili ipotesi transattive basate su una parziale rimodulazione dei consumi riferibili al periodo 2004/2007;
- con proposta di transazione di cui alla nota Enas prot. n. 7938 del 14.06.2012 a firma del Commissario Straordinario, accettata dalla società con nota prot. Enas n. 8793 - le parti sono arrivate ad un accordo transattivo della vertenza tra loro esistente, mediante il pagamento, onnicomprensivo ed in unica soluzione, da parte della società Ferruccio Podda S.p.A in favore dell'Enas del corrispettivo dovuto per consumi medi giornalieri nel periodo dal 2004 al 2007, stimati in 158 mc/gg, pari alla somma di € 82.716,08, comprensiva degli oneri di vettoriamento dovuti al Consorzio pari a € 29.988,40, oltre IVA al 10% pari a € 8.271,60, (totale € 90.987,68);


Viste:

- la nota prot. Enas n. 9764 del 24.07.2012, con la quale il Servizio scrivente ha predisposto la bozza dell'atto transattivo, sottoponendola al parere dell'Avvocatura al fine dell'apposizione del visto di legalità;
- la nota prot. n. 24902 in data 31.07.2012 (assunta al prot. Enas al n. 10231 del 02.08.2012), con la quale l'Avvocatura ha restituito, l'atto di transazione, munito del prescritto visto di legalità;

Preso atto che:

- la società Ferruccio Podda S.p.A, con nota prot. Enas n. 9709 del 07.2012, ha comunicato l'avvenuto subentro ad essa della società Casearia Podda Srl, con decorrenza 01.07.2012, nei rapporti commerciali già in essere e, quindi, anche in quelli inerenti all'atto transattivo;

Il Commissario Straordinario
Dot. Davide Galantuomo



- la società subentrante Casearia Podda Srl, con nota prot Enas n. 11992 del 24.09.2012, ha comunicato di aver corrisposto in favore dell'Ente, mediante bonifico, con valuta del 03.08.2012, la somma di € 100.086,46 in luogo del minore importo di € 90.987,68 previsto dall'accordo transattivo raggiunto tra le parti, a causa di un errore contabile nel calcolo dell'IVA, chiedendo pertanto il rimborso della somma non dovuta, pari a € 9.098,77;

Acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale f.f. ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995 n.14;

DELIBERA

1. L'approvazione della bozza di atto transattivo, allegata alla presente, in merito alla vertenza relativa al credito maturato dall'Enas nei confronti della società Ferruccio Podda S.p.A. (ora Casearia Podda Srl), per i consumi di acqua grezza ad uso industriale, vettoriata dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale in riferimento agli anni 2004/2007, consumi posti a base della fattura n. 592 del 21.07.2008;

2. L'autorizzazione alla sottoscrizione dell'atto transattivo da parte del Direttore Generale f.f.


Allegati:

all. 1: bozza di atto transattivo.

SAG/SL/MP
SAG/SL/COORD/MC
SAG/DIR/MVP

La presente deliberazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Commissario Straordinario
Dott. Davide Galantuomo



Il Direttore Generale f.f. ing. Franco Ollargiu rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14.

Il Direttore Generale f.f.
Ing. Franco Ollargiu



ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

1) **L' ENAS - Ente acque della Sardegna** - già Ente delle risorse idriche della Sardegna (succeduto all'E.A.F. - Ente Autonomo del Flumendosa), con sede a Cagliari, Via Mameli n° 88, C.F. e Partita I.V.A. 00140940925, e per questo l'Ing. Franco Ollargiu nato a _____ il _____ il quale interviene non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale f.f. dell'Ente Acque della Sardegna, autorizzato a sottoscrivere il presente atto con Delibera del _____ n.

E

2) **La società Casearia Podda Srl (già Ferruccio Podda S.p.A.)**, con sede a Sestu (CA), ex SS 131, Km 7.750 snc, C.F. e Partita IVA 03425730920, e per questa il Dott. Stefano Palmieri, in qualità di Legale Rappresentante, nato a _____ il _____, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù dei poteri risultanti da dagli atti costitutivi della società;

E

3) **il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale** con sede a Cagliari, in Via Dante 254, C.F. e Partita IVA 8000071710923, e per questo il legale rappresentante

_____, nato a _____ il _____, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù dei poteri risultanti da _____;

PREMESSO CHE

- nell'ambito della convezione stipulata in data 27.03.1977 tra l'ENAS (ex Eaf) e il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, veniva regolamentata anche la fattispecie dell'erogazione dell'acqua a favore delle utenze diverse da quelle ad uso irriguo (cioè ad uso industriale e civile) attraverso le reti irrigue gestite dal Consorzio;
- in forza della convenzione, sulla base del rilevamento dei consumi che il Consorzio effettuava sugli strumenti di misura alle prese delle utenze situate nelle proprie reti e della stima degli oneri di vettoriamento stabiliti in relazione al conto consuntivo consortile, l'ENAS (ex Eaf) - titolare della fornitura - provvedeva alla fatturazione e alla riscossione, rimborsando al Consorzio, successivamente alla riscossione stessa, gli oneri di competenza;
- con fattura n. 592 del 21.07.2008, emessa dall'ENAS sulla base dei volumi trasmessi, con nota prot. n. 6618 del 02.07.2008, dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, veniva richiesto alla società Ferruccio Podda S.p.A., titolare dell'utenza idrica n. 346 vettoriata dal Consorzio, la somma di € 108.914,19, comprensiva degli oneri di vettoriamento dovuti al Consorzio pari a € 39.609,56, oltre IVA al 10 % pari a € 10.891,42

(totale: € 119.805,61), quale corrispettivo per la fornitura d'acqua grezza ad uso industriale, erogata nel periodo dal 2004 al 2007;

- la società Ferruccio Podda S.p.A. ha sempre contestato la fattura sopracitata, da ultimo con nota del 04.02.2012, chiedendo una rideterminazione dei consumi riferiti al periodo considerato e una conseguente rettifica della relativa fatturazione;

- con note varie, l'ENAS ha, dapprima, rigettato la richiesta avanzata dalla società Ferruccio Podda S.p.A, sul presupposto che la gestione dell'utenza in questione ricadeva sotto le competenze del Consorzio, che provvedeva a rilevarne i consumi trasmettendoli all'Ente e, quindi, L'ENAS non poteva che confermare i consumi già trasmessi, a meno che il Consorzio avesse ritenuto di provvedere alla rettifica degli stessi;

- peraltro, con nota prot. Enas n. 7938 del 14.06.2012, il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale ha manifestato la propria disponibilità a valutare possibili ipotesi transattive basate su una parziale rimodulazione dei consumi riferibili al periodo 2004/2007;

- preso atto della disponibilità così manifestata dal Consorzio, e d'intesa con lo stesso, l'ENAS ha, pertanto, eseguito ulteriori opportune verifiche;

- in esito dei suindicati ulteriori accertamenti e, a seguito delle successive trattative intercorse tra le parti - avviate con proposta di transazione di cui alla nota ENAS prot. n. 7938 del 14.06.2012 a firma del Commissario Straordinario, accettata dalla società con

nota prot. Enas n. 8793 - le stesse sono addivenute ad un accordo transattivo della vertenza tra loro esistente, mediante il pagamento, onnicomprensivo ed in unica soluzione, da parte della società Ferruccio Podda S.p.A in favore dell'ENAS del corrispettivo dovuto per consumi medi giornalieri nel periodo dal 2004 al 2007, stimati in 158 mc/gg, pari alla somma di € 82.716,08, comprensiva degli oneri di vettoriamiento dovuti al Consorzio pari a € 29.988,40, oltre IVA al 10% pari a € 8.271,60, (totale € 90.987,68);

- l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari , con nota prot. n. 24902 in data 31.07.2012 (assunta al prot. ENAS al n. 10231 del 02.08.2012), ha espresso parere positivo di legalità, con conseguente nulla osta alla traduzione in atto definitivo dell'ipotesi transattiva prospettata;

- la società Ferruccio Podda S.p.A, con nota prot. Enas n. 9709 del 07.2012, ha comunicato l'avvenuto subentro ad essa della società Casearia Podda Srl, con decorrenza 01.07.2012, nei rapporti commerciali già in essere e, quindi, anche in quelli inerenti all'atto transattivo;

- Il Commissario Straordinario dell'ENAS con Deliberazione n. _____ del _____, immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 14 del 15.05.1995, ha approvato la bozza del presente atto di transazione, autorizzando il Direttore Generale f.f. alla sua sottoscrizione.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Con il presente atto le parti convengono di definire transattivamente la vertenza intercorsa in merito al credito maturato dall'ENAS nei confronti della società Ferruccio Podda S.p.A.(ora Casearia Podda Srl), per i consumi di acqua grezza ad uso industriale, vettoriata dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale in riferimento agli anni 2004/2007, consumi posti a base della fattura n. 592 del 21.07.2008, tramite il pagamento, onnicomprensivo, da parte della società Casearia Podda Srl in favore dell'ENAS, del corrispettivo dovuto per consumi medi giornalieri nel periodo suindicato, stimati in 158 mc/gg, pari alla somma di € 82.716,08 (comprensiva degli oneri di vettoriamento dovuti al Consorzio per € 29.988,40), oltre IVA al 10% pari a € 8.271,60, e così in totale l'importo di € 90.987,68.

Art. 3 – L'ENAS e il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale dichiarano di accettare il pagamento di cui al predetto art. 2 a totale soddisfazione del credito, sia per capitale che per accessori, vantato nei confronti della società Casearia Podda Srl, per l'erogazione di acqua grezza ad uso industriale vettoriata dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale in riferimento agli anni 2004/2007.

Art. 4 - Con la sottoscrizione del presente atto e l'adempimento dell'obbligazione di

pagamento di cui all'art. 2:

- l'ENAS e la società Casearia Podda Srl dichiarano di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altra per l'erogazione di acqua grezza ad uso industriale, effettuata nel periodo dal 2004 al 2007 dall'ENAS in favore della Società, rinunciando a qualsiasi azione o pretesa a tale titolo, presente o futura, anche giudiziaria;

- il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale e l'ENAS dichiarano di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro in relazione agli oneri di vettoriamento dovuti al Consorzio per i consumi relativi al suindicato periodo, che l'ENAS si impegna a versare, per l'importo di € 29.988,40, oltre IVA al 10% pari a € 2.988,84, (totale € 32.977,24), entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente

ART. 5 Le parti danno atto che la società Casearia Podda Srl, mediante bonifico con valuta del 03.08.2012, ha già corrisposto in favore dell'Ente la somma dovuta in forza del precedente art. 2, ma in misura superiore a causa di un errore contabile in quanto è stata versata la somma di € 100.086,46 in luogo del minore importo di € 90.987,68. L'ENAS, pertanto, si impegna:

- a rimborsare alla società Casearia Podda Srl, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima e contraddistinto dal codice IBAN IT 34 A 01015 04800 000070321434, la somma pari a € 9.098,77 (ovvero la differenza tra € 100.086,46 ed € 90.987,68);

- a corrispondere al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto, gli oneri di vettoriamento al medesimo dovuti per i consumi relativi al periodo in questione (2004/2007), pari a € 29.988,40, oltre IVA al 10% pari a € 2.988,84, (totale € 32.977,24).

Art. 6 - Il presente atto consta di n. 7 pagine tutte sottoscritte dalle parti, ed è redatto in triplice esemplare originale.

Art. 7 – Tutti gli oneri e spese del presente atto e conseguenti sono a carico delle parti nella stessa misura. Peraltro, la presente transazione sarà registrata solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte che vi ha dato luogo.

Letto, confermato e sottoscritto in Cagliari in data _____

Ente acque della Sardegna

Casearia Podda Srl

Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale
